

La presente deliberazione viene affissa il 3 DIC 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 705 del 1 DIC. 2009

Oggetto: Corte di Appello Napoli - Sig. Vitillo Michele c/ Provincia di Benevento - Appello sentenza Trib. Bn n. 1264/08 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno UNO del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 12.10.09 il sig. Vitillo Michele conveniva in giudizio questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento- n. 1264/08;
Con determina n. 448/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 12.10.09 promosso da Vitillo Michele c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tribunale di Benevento- n. 1264/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.448/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

Presidente,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 448/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 12.10.09 promosso da Vitillo Michele c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tribunale di Benevento- n. 1264/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 908 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 13 DIC. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 21 DIC. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
gru

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 DIC. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 21 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE	AALL. ORB. PERSONALE	1852	prot. n. _____
SETTORE	_____	<i>P. 12.09</i>	prot. n. _____
SETTORE	_____	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	_____	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	_____	_____	prot. n. _____

Prof. Lepigino

Avv. Graziamaria Monaco
Via Parzanese, 118
Ariano Irpino (AV)
Tel e Fax 0825 872882-cell. 338 8660952

Copia

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

Il Sig. **Vitillo Michele**, cod. fisc. VTL MHL 71S07 A399B, nato in Ariano Irpino il dì 7.11.1971 ed ivi residente alla Via Ficucelle, 21, rapp.to e difeso dall'avv. Graziamaria Monaco giusta mandato a margine del presente atto con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via Duomo, 314, presso lo studio dell'avv. Mario Barretta

Ai sensi dell'art. 176, 2° c. cpc il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il n. di fax 0825 872882

*Vi è mand
a margine
del'originale*

qll

CONTRO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona ex lege, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo La Brocca con il quale elett.te domicilia in Benevento al Viale Mellusi, 134.

019269

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1264/08 del Tribunale di Benevento – R.G. 1583/07, emessa il 16.7.08, depositata il 17.7.08 mai notificata,

PREMESSA

Con atto di citazione debitamente notificato l'istante evocava in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento e premetteva

-1). Che, in data 24.04.06 alle ore 4,30 circa, mentre, alla guida dell'autovettura di sua proprietà Opel Astra tg. AK 277PG., percorreva la Strada Provinciale "Peschiera" con direzione Apice- Castel Del Lago, in curva, al fine di evitare un'altra autovettura che, provenendo dal senso di marcia opposto, si era allargata verso il centro della strada per evitare una grossa buca, era costretto ad operare una manovra di spostamento sulla destra per evitare

l'impatto, ma a causa del pietrisco presente sulla carreggiata , non visibile e non segnalato, l'auto aveva perso aderenza ed era finita contro un muretto posto sulla destra della carreggiata.

2) Che a causa dell' impatto l'autovettura dell'istante aveva subito notevoli danni tanto che dovette essere recuperata con carro attrezzi e successivamente rottamata come da fatture n. 40 del 29.4.06 di €. 720,00 per il recupero con carro attrezzi e trasporto a rottamazione , fattura n. 696 del 18.7.06 di €. 420,00 per reimmatricolazione nuova auto , fattura n. 50 del 27.4.06 di €. 22,00 .

3) Che la Opel Astra tg. AK277PG alla data del sinistro aveva un valore di mercato di €. 4.000,00 e che perciò spettava all'attore a titolo di risarcimento per la perdita dell'autovettura , per la sua rottamazione e per la reimmatricolazione la somma totale di €. 5.162,00 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;

4) Che, in seguito all'urto l'attore accusando forti dolori alla testa ed al collo dovette ricorrere alle cure dei sanitari come da certificazione medica prodotta dalla quale si evince che aveva riportato trauma frontale e trauma distorsivo del rachide cervicale con prescrizione del collare di shants , cui erano residuati postumi invalidanti , vertigini, ansia pot-traumatica , insonnia- quantificati in €. 3.381,86 di cui €. 2.811,00 per danno Biologico (3%) , €. 275,59 per gg. 7 di ITT, €. 196,85 per gg. 10 di ITP al 50% ed €. 98,42 per gg. 10 di ITP al 25% oltre al danno morale e da vita di relazione da quantificarsi;

5) che come si evince dalla dinamica del sinistro, la responsabilità della causazione dell'evento era unicamente ed interamente ascrivibile alla negligenza dell'Amministrazione Provinciale , ente proprietario della strada , che non solo aveva omesso la manutenzione del manto stradale per la presenza sullo stesso di buche e pietrisco ma non aveva provveduto a segnalare il pericolo;

6) Sul posto erano intervenuti gli agenti della P.S. di S.Giorgio del Sannio che avevano redatto rapporto.

7) Che vana era risultata ogni bonaria richiesta di risarcimento dei danni avanzata

nelle forme di legge con missiva a.r. in data 2.5.06

8) e che pertanto aveva citato l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona ex lege innanzi al Tribunale di Benevento per sentir così provvedere:

* Accertare e dichiarare che il sinistro occorso al sig. Vitillo Michele era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale tenuta alla manutenzione della strada in cui si è verificato il fatto dannoso;

* condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura dell'esponente in conseguenza del sinistro, così come quantificati in €. 5.162,00 o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo.

* condannare la predetta convenuta al risarcimento di tutti i danni alla persona (biologico, ITT, ITP, morali, da vita di relazione) subiti dall'attore e quantificati in €. 3.381,86 oltre al danno morale e da vita di relazione.

Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.

In via istruttoria:

- chiedeva autorizzarsi l'acquisizione del verbale redatto dalla P.S- di S. Giorgio del Sannio.

- Chiede ammettersi prova per testi con il sig. Vitillo Vincenzo da Ariano Irpino, secondo quanto di sua conoscenza, sulle circostanze di cui ai n.1,2,3,4 e 5 dell'atto di citazione volti in altrettanti capitoli di prova preceduti dalla formula "vero che" e sulla conferma dell'attestato di rottamazione.

Si riservava di chiedere eventuale nomina di Ctu tecnica e medica in caso di contestazione.

All'udienza del 17.9.07, il G.I. non ammetteva la prova richiesta dall'attore sia nell'atto di citazione che nelle note autorizzate ex art. 183, 6 co, e fissava per le conclusioni.

La causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata n.1264/08 nella quale

il Giudice così decideva:

- 1) Rigetta la domanda
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio.

La sentenza viene appellata per i seguenti

MOTIVI

ERRONEA – MANCATA – SUPERFICIALE – INSUFFICIENTE-
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE –

Il Giudice nella motivazione afferma : *...il pietrisco non invadeva la normale corsia di marcia della carreggiata , ma era situato solo sull'estremo margine destro ...dove è normale che si possa trovare su una strada di provincia che attraversa campagne con innesti di stradine laterali in terra battutaD'altra parte dalle fotografie si vedono le tracce della frenata dell'autovettura , dalle quali si desume che l'Opel iniziò la sbandata verso destra già nel tratto di carreggiata libera da pietrisco....*

La motivazione è errata, contraddittoria ingiusta, fuorviante sia nei contenuti sia nelle conclusioni .

Il Giudice nella motivazione conferma e dà atto della presenza del pietrisco sulla carreggiata e sull'estremo margine destro, ma ritiene che ciò sia normale.

Orbene è assolutamente da precisare che la strada percorsa dall'attore non è una strada interpodereale o una strada vicinale che attraversa campagne ma è una **Strada provinciale (Strada provinciale "Peschiera" che collega una zona del beneventano con il raccordo autostradale A16 NA-BA in località Castel del Lago (BN)** che seppur attraversa , in alcuni tratti zone coltivate, comunque, è delimitata lateralmente da muretti , come è possibile vedere anche dalle foto prodotte, e gli innesti laterali non sono stradine in terra battuta, come erroneamente e fantasiosamente afferma il giudice, ma bensì sono strade asfaltate o cementate. Le foto in atti riprendono appunto un innesto con una stradina laterale il cui fondo, come ben si vede , è in cemento.

Le considerazioni e le deduzioni del giudicante sono assolutamente personali e fantasiose non supportate da prove o dati di fatto oggettivi. Il Giudice considera normale la presenza di pietrisco sul bordo della carreggiata a ridosso della fine dello spazio rotabile. Ma qual' è, per il giudice, lo spazio rotabile? Non è forse tutta la carreggiata? O è solo il centro strada?.

Non costituisce, certo, esimente il fatto che il pietrisco e la sabbia si trovassero al margine della carreggiata, perché tutta la carreggiata doveva essere tenuta pulita e non presentare insidia per l'utente. Il nostro codice prescrive che le strade debbano avere una certa larghezza proprio per consentire un margine di manovra all'interno della carreggiata: se così non fosse il nostro legislatore avrebbe prescritto larghezze minime limitate alla larghezza dell'autovettura ; invece così non è , in quanto la larghezza della strada dipende dall'importanza e dalla pericolosità della strada stessa , e la strada deve essere percorribile e sicura per tutta la sua larghezza .

Non a caso, l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/92 precisa che gli enti proprietari delle strade provvedono alla manutenzione delle strade e delle loro pertinenze (quindi anche delle banchine laterali, delle cunette , dei marciapiedi, delle piazzole di sosta ecc.).

Né la classificazione della strada, sia essa comunale , provinciale o statale dispensa l'ente preposto dal mantenerla pulita, ben asfaltata , idonea all'uso per tutta la sua larghezza di modo che non costituisca pericolo per gli utenti.

Al contrario , invece, emerge chiaramente dalle foto prodotte (ne dà atto lo stesso giudicante) e confermato nell'Annotazione di servizio dei C.C. di San Giorgio del Sannio che la strada in questione presentava, nel tratto in cui è avvenuto il sinistro, lungo il margine centrale- laterale destro un'ampia zona coperta di sabbia e pietrisco che costituiva una insidia di non poco conto se si considera che si trovava in curva dove è richiesta maggiore aderenza e dove , come si è visto, una semplice manovra di emergenza, richiesta da una manovra improvvisa da parte di altra autovettura proveniente dal senso di marcia opposto, ha determinato la fuoriuscita di strada ed i notevoli danni subiti sia dal conducente che dall'autovettura .

Il giudice di prime cure afferma che dalle tracce di frenata si desume che l'Opel iniziò la sbandata verso destra già nel tratto di carreggiata libero dal pietrisco. Al contrario, le tracce di frenata sono evidenziate proprio dalla presenza sulla carreggiata di sabbia (più al centro) e di pietrisco(verso l'esterno) ed è ovvio che , se il fondo stradale fosse stato pulito, certamente l'incidente non si sarebbe verificato , in quanto il conducente , che al momento aveva una condotta di guida particolarmente moderata, con una semplice manovra di spostamento sul margine destro della carreggiata, avrebbe evitato il pericolo e proseguito la marcia.

D'altronde , dalle foto prodotte, emerge chiaramente veritiero l'assunto attoreo sia per quel che riguarda l'accadimento sia per come esso è stato descritto, infatti è visibile (cfr foto n.6) , anche sulla carreggiata opposta, proprio in curva, il dissesto del fondo stradale che partendo dal margine laterale della carreggiata si allarga verso il centro in modo più accentuato e profondo.

Né i danni subiti sono ascrivibili ad una velocità elevata, come ha motivato, senza prova, il giudice del tribunale, in quanto sono localizzati solo alla parte anteriore dell'autovettura limitatamente al punto finito contro lo spigolo del muretto laterale. Se la velocità fosse stata elevata , i danni sarebbero stati ben più gravi sia per il conducente che per l'autovettura che avrebbe dovuto , necessariamente , per una legge fisica , presentare danni anche alla parte laterale destra dovuti al trascinarsi della velocità.

Inoltre non bisogna dimenticare che il fatto è avvenuto alle ore 4,30 del mese di aprile (a quell' ora è ancora buio) ed in totale assenza di segnaletica che indicasse il pericolo che non era né prevedibile né visibile.

Su dette circostanze la controparte non ha fornito la prova del contrario , per cui sono da ritenersi pienamente confermate !

La decisione è perciò errata, non aderente alla realtà , immotivata e deve essere riformata e, conseguentemente , la richiesta di risarcimento del danno , sia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. sia sotto quello della responsabilità ex art. 2043 c.c. deve essere senz'altro accolta .

Il presupposto dell'applicabilità della prima norma (2051 c.c.) va riscontrato nel fatto che l'ente proprietario della strada ha la responsabilità della custodia e della cura delle strade e degli arredi stradali ed è suo compito eliminare le situazioni contrarie alla sicurezza. Tali principi risultano applicabili ancor di più in mancanza di apposite segnalazioni idonee a richiamare l'attenzione del cittadino sulle situazioni di pericolo. Esiste dunque, una presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente, superabile soltanto con la dimostrazione del caso fortuito (la convenuta non fornito alcuna prova in tal senso).

Ma la responsabilità dell'Ente emerge soprattutto dall'applicazione dell'rt.2043cc. Nel caso che ci occupa ed in aderenza al dettato giurisprudenziale, la convenuta deve essere ritenuta responsabile per i danni causati all'utente dalla cattiva manutenzione della strada in violazione del principio del *neminem laedere* .

Nel merito, va premesso che è principio pacificamente e costantemente affermato

dalla S.C. di Cassazione che “nell’esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra dei limiti derivanti sia da norme di legge, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del “neminem laedere” in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che “l’opus publicum” (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l’utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (ex pluris Cassaz. n. 9092/2001) .

Ai fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell’amministrazione e/o dell’ente concessionario per i danni subiti dall’utente stradale incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza dell’insidia non visibile e non prevedibile, ma non anche il comportamento omissivo dell’ente per non aver segnalato l’insidia (Cassaz.civ. n. 10654/04)

Orbene, la circostanza dell’esistenza dell’insidia non visibile e non segnalata è stata ampiamente provata ; invece l’Amministrazione Prov.le non ha fornito prova del contrario.

L’attore ha dato prova del proprio assunto sia con le foto sia con l’Annotazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio del 24.4.06, sia con le fatture sia con i certificati medici prodotti in atti.

Dalle foto prodotte si evince chiaramente che sulla corsia di percorrenza (Strada Provinciale “Peschiera” con direzione Apice- Castel Del Lago) dell’ Opel Astra attorea era presente sabbia e pietrisco che ne facevano perdere aderenza al fondo stradale e ne causavano la fuoriuscita di strada facendola finire contro un muretto di protezione laterale . Si evince altresì la presenza di una grossa buca nella corsia di carreggiata opposta, proprio in corrispondenza della curva.

Gli agenti della Stazione dei Carabinieri di S. Giorgio del Sannio, intervenuti sul posto, nell’Annotazione di Servizio prodotta in atti, hanno dato atto dei danni riportati dall’autovettura attorea e della presenza di brecciolino sul manto stradale: *“ Effettivamente si constatava che la strada era sporca di breccia, con maggior evidenza nella predetta curva”*.

Gli agenti non hanno dato atto della presenza di segnali stradali che presegnalassero la presenza del pericolo e dell’insidiosità della strada.

Dalla documentazione prodotta si evince altresì che l'autovettura attorea in seguito all'impatto con il muretto in cemento laterale ha subito danni (meccanici ed alla carrozzeria) alla parte anteriore destra per cui la riparazione è risultata antieconomica ed è stato necessario rottamarla.

Il conducente Vitillo Michele in seguito all'urto ha riportato trauma frontale e trauma distorsivo del rachide cervicale con prescrizione del collare di shants , cui sono residuati postumi invalidanti , vertigini, ansia pot-traumatica , insonnia come da referto Ospedaliero e certificati medici.

Perciò la convenuta deve essere ritenuta unica responsabile del sinistro verificatosi , perché , contrariamente a quanto afferma il giudice di prime cure, l'attore , proprio per la condotta di guida particolarmente moderata tenuta, se il fondo stradale fosse stato pulito, avrebbe certamente, con la semplice manovra di emergenza di spostamento a destra della carreggiata , evitato il pericolo causato dall'allargamento della vettura proveniente dal senso opposto.

AMMISSIONE PROVE.

La sentenza è ingiusta anche perché motivata sulla base della sola documentazione prodotta che , anche se già di per sé esaustiva ai fini di una positiva decisione nel merito , non è stata integrata dalle prove per testi richieste dall'attore .

Il giudice di prime cure ha ritenuto di non dover ammettere le prove orali addotte da parte attorea , disponendo soltanto l'acquisizione della documentazione prodotta, per cui è mancata in primo grado una adeguata attività istruttoria.

Rientra nella discrezionalità del Giudice d'appello ammettere la prova richiesta in prime cure che è utile a formulare un giudizio sul fatto complessivo diverso da quello già espresso nella decisione impugnata, colmando l'inidoneità o l'insufficienza della motivazione della decisione di primo grado sull'apprezzamento in fatto, portando alla riforma della sentenza.

In prime cure era stata richiesta anche la nomina di un Ctu tecnico ai fini della quantificazione dei danni subiti o, se ve ne fosse bisogno , della ricostruzione della dinamica, e la nomina di un Ctu medico per l'accertamento delle lesioni patite dall'attore e per la quantificazione delle stesse.

Neanche tale richiesta è stata accolta.

La difesa attorea reitera in questa sede tutte le istanze istruttorie così come

formulate negli atti difensivi e ne chiede l'ammissione.

Tanto premesso Vitillo Michele così come rapp.to e difeso nel proporre appello avverso la sentenza n. 1264/08 emessa dal Tribunale di Benevento

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. **Vincenzo La Brocca**, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento al Viale Mellusi, 134, a comparire innanzi alla Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli all'udienza del **2 Febbraio 2010**, alle ore 9,00 col prosieguo nei soliti locali nel Palazzo di Giustizia, per ivi sentir riformata la citata sentenza impugnata ed, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e rigettata, sentir accogliere le seguenti conclusioni:

* Dichiarare la sentenza n. 1264/08 del Tribunale di Benevento nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto e insufficienza di motivazioni;

* Accertare e dichiarare che il sinistro occorso a Vitillo Michele è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale tenuta alla manutenzione della strada in cui si è verificato il fatto dannoso;

* condannare, per l'effetto, la convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dall'autovettura dell'esponente in conseguenza del sinistro di cui si è detto, così come quantificati in €. 5.162,00 o a quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo.

* condannare la predetta convenuta al risarcimento di tutti i danni alla persona (biologico, ITT, ITP, morali, da vita di relazione) subiti dall'odierno appellante e quantificati in €. 3.381,86.

* Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di I° e II° grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Invita il convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza indicata, innanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

Produce fascicolo di primo grado

Dichiara che il valore della domanda è di €. 8.543,86 .

Napoli- Ariano Irpino 5.10.09

Avv. Graziamaria Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Graziamaria Monaco', written over the typed name.

C. N. BROCCA
of

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Graziamaria Monaco nella qualità in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento
ho notificato il presente atto a

- 1) Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.te
p.t. consegnandone copia al suo procuratore costituito **Avv. Vincenzo La
Brocca**, Viale Mellusi, 134, Benevento, a mani di

del collega d. Fel
del doc. a de
Benevento in corso
al col

nr 1210.09

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficiale Giudiziario (B3)
Russo Maria